

CRISI D'IMPRESA

Concordato semplificato e piano di continuità indiretta

di **Fabio Giommoni**

Il **concordato semplificato**, previsto dall'[articolo 25-sexies, D.Lgs. 14/2019](#) (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o "Codice"), è una **procedura concorsuale** a cui si può ricorrere in caso di esito negativo della composizione negoziata ("CNC") perché si sono rivelate **non praticabili le soluzioni individuate dall'[articolo 23, commi 1 e 2, lettere a\) e b\), Codice](#)**, e qualora le **trattative siano state svolte con correttezza e buona fede**.

Se nell'ambito della **composizione negoziata permangono incertezze** in giurisprudenza sulla possibilità che si possa perseguire una **soluzione di tipo liquidatorio**, piuttosto che di **continuità aziendale** (si veda "[Composizione negoziata della crisi di impresa e piano liquidatorio](#)" in EC News del 4 Febbraio 2025), non vi sono dubbi sul fatto che, invece, **il concordato semplificato è una procedura unicamente di natura liquidatoria**.

Tale conclusione è confermata dallo stesso [articolo 25-sexies, Codice](#) (rubricato, peraltro, "**Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**"), il quale prevede espressamente la **presentazione** di "*una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione*".

Pertanto, **non è percorribile un piano di continuità diretta da parte dell'imprenditore**, ma ciò **non esclude che si possa proporre un piano di continuità indiretta**, con **cessione ad un terzo soggetto dell'azienda in funzionamento**.

Infatti, la norma di cui all'[articolo 25-septies, commi 2 e 3, Codice](#), prevede espressamente che il **piano di liquidazione** possa comprendere un'**offerta avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda** o di uno o più dei suoi rami, con esecuzione che può avvenire **sia prima che dopo l'omologazione del concordato semplificato**.

In sostanza, il **piano di concordato semplificato può consistere**, sotto il profilo formale, nella **liquidazione del complesso aziendale mediante cessione a terzi**, ma le modalità con cui si perviene a tale cessione possono sottintendere, sotto il profilo sostanziale, un **piano di continuità indiretta**, in quanto **il risanamento è perseguito dal soggetto acquirente**.

In tale contesto, fermo restando che la **finalità ultima del piano di concordato semplificato** debba essere quella della **cessione dell'azienda**, si pone il tema di verificare se è possibile **far**

precedere la cessione dell'azienda da una fase di gestione in continuità, anche al fine di **ottenere ulteriori flussi finanziari da destinare al soddisfacimento dei creditori**.

Secondo il decreto della **Corte d'Appello di Firenze** del 2 febbraio 2025, **un periodo di continuità diretta**, ancorché finalizzato alla futura cessione dell'azienda, **non sarebbe compatibile con l'istituto del concordato semplificato**.

Nello specifico, il provvedimento della Corte d'Appello di Firenze si è pronunciato in merito al reclamo contro il decreto del 9.10.2024 con il quale il **Tribunale di Livorno** ha dichiarato **inammissibile una domanda di concordato semplificato** che era stata presentata in data 4.3.2024.

A parte la presenza di varie **altre problematiche** (trattative nell'ambito della CNC non condotte secondo correttezza e buona fede, valore di liquidazione non adeguatamente supportato, etc.), il **principale motivo** per il quale il Tribunale di Livorno **aveva negato l'omologa del concordato semplificato** atteneva al fatto che **il piano presentato prevedeva un periodo di gestione "diretta" dell'azienda pari a cinque anni, prima di addivenire alla vendita della stessa**.

Secondo il Tribunale di Livorno, **il periodo di gestione diretta dell'azienda non risulta compatibile con la natura essenzialmente liquidatoria del concordato semplificato**.

L'impresa proponente contestava tale affermazione sostenendo che il **tempo previsto per addivenire alla liquidazione del patrimonio** (mediante cessione dell'azienda) era una **condizione necessaria per consentire di ottenere un risultato eccellente** e comunque **la normativa non prevede una durata massima della fase liquidatoria**.

Rispetto a tali osservazioni la Corte d'Appello di Firenze ha evidenziato che **la finalità liquidatoria del concordato semplificato preclude che esso possa perseguire una continuità aziendale** e, in tale ottica, pur non venendo prevista una durata massima, **l'ambito temporale indicato dalla proposta deve evidentemente essere limitato al periodo necessario per procedere alla liquidazione dei beni**, compatibilmente con **l'esigenza di raggiungere la maggiore capitalizzazione possibile**.

Pertanto, sempre secondo la Corte fiorentina, in quest'ottica **è ben possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una continuità dell'azienda**, ma in tal caso **la gestione dovrà essere limitata all'ordinaria amministrazione**, nell'ottica di **non disperdere il patrimonio aziendale**.

Invece, **è da escludersi che la continuità possa costituire l'aspetto saliente della proposta**, neppure al fine di ottenere la liquidità necessaria per il pagamento dei creditori, dovendo questa necessariamente **pervenire dalla vendita del compendio aziendale**.

Nel piano presentato dalla società livornese, invece, **si proponeva di continuare a gestire l'azienda al fine di ottenere flussi di cassa sufficienti per un piano pluriennale di pagamento**

dei debiti, con l'indicazione di una **possibilità solo eventuale per un soggetto terzo di rilevare l'azienda** all'esito di tale periodo.

Nella proposta, quindi, **le risorse acquisite dalla gestione dell'azienda assumevano un ruolo determinante**, costituendo una **buona parte dell'attivo individuato per il pagamento dei creditori**, mentre **la vendita dei beni aziendali era prospettata in termini tutt'altro che certi**, in quanto venivano depositate dalla società proponente solo **generiche manifestazioni di interesse**.

Alle medesime conclusioni è pervenuto il **Tribunale di Milano** che, con sentenza n. 286 del 15.4.2025, ha ritenuto **inammissibile un concordato semplificato** che prevedeva la **prosecuzione diretta dell'attività per tre anni**, dichiarando quindi aperta la liquidazione giudiziale a **fronte della richiesta nel frattempo avanzata dal Pubblico Ministero**.

Detta sentenza chiarisce che **la cessione dell'azienda in esercizio**, pur favorita dalla previsione dell'[articolo 25-septies, Codice](#), **non è valorizzata dal legislatore in funzione della continuità d'impresa**, ipotesi ormai esaurita all'esito negativo della CNC, ma è **funzionale alla maggior soddisfazione dei creditori**, in linea con la previsione dell'[articolo 214, comma 1, Codice](#).

Sempre secondo il Tribunale di Milano, **non è configurabile nel concordato semplificato il ricorso alla continuità diretta**, ancorché genericamente funzionale alla successiva liquidazione. Ciò in quanto lo **strumento "residuale" concordatario** è finalizzato (anche) ad evitare lo smembramento del valore del complesso aziendale in continuità, ma **solo nel quadro di una cessione immediata dell'attività**, che non rende ipotizzabile la permanenza della gestione in capo al debitore.

"Il debitore, infatti, accede al concordato semplificato in quanto titolare, a quel punto, di un'impresa non risanabile, della quale proprio perciò invoca la liquidazione in un contesto concorsuale ed esdebitatorio alternativo, ma funzionalmente affine ed omologo alla liquidazione giudiziale, quindi implicante - al pari di quest'ultima - l'improcrastinabile, definitiva cessione dei beni".

Sebbene, secondo la giurisprudenza, un periodo di continuità diretta sia quindi da escludersi nell'ambito della proposta di concordato semplificato, appare del tutto diverso il **caso in cui la gestione dell'attività aziendale in continuità sia portata avanti, per un determinato lasso temporale, da un soggetto terzo**, ovvero differente dal debitore insolvente, **purché a fronte di un impegno all'acquisto dell'azienda**.

In tal senso, il **Tribunale di Pavia** con decreto del 24.2.2025 ha **omologato una proposta di concordato semplificato** che prevedeva l'**acquisto dell'azienda in continuità da parte di una "newco" costituita da soggetti terzi**, con **pagamento del prezzo in parte mediante accollo del debito** per trattamento fine rapporto dei lavoratori trasferiti con l'azienda stessa e del mutuo ipotecario gravante sull'immobile strumentale facente parte del complesso aziendale (previo accordo con l'istituto di credito).

La proposta irrevocabile di acquisto formulata dalla “newco” - che peraltro **già conduceva in affitto l'azienda in forza di contratto sottoscritto nel corso della CNC** - prevedeva il **pagamento del residuo prezzo in denaro mediante un piano di rateazione di durata triennale**, a partire dall'acquisto dell'azienda in **esito all'omologa del concordato semplificato**.

La proposta conteneva una **clausola di riservato dominio** a favore della stessa società proponente il concordato semplificato, **fino all'integrale versamento del prezzo** da parte della “newco”.

Sul piano sostanziale si tratta, evidentemente, di un **piano di continuità indiretta** in quanto nel periodo della rateazione del prezzo la “newco” confida di poter **generare mediante la gestione dell'azienda i flussi finanziari necessari per il pagamento**, in tutto o in parte, delle rate del prezzo.

Tale soluzione non pare, infatti, dissimile rispetto alla fattispecie del “**concordato preventivo in continuità indiretta**” il quale, secondo l'[articolo 84, Codice](#), è caratterizzato dalla **gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore** in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso (comma 2) e dal fatto che **i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale indiretta** (comma 3).

Il Tribunale di Pavia ha ritenuto **ammissibile una dilazione di pagamento nell'ambito del concordato semplificato** a fronte della riserva di proprietà (quindi una struttura tipica delle vendite a rate), in quanto la proposta era **finalizzata alla liquidazione del patrimonio dell'impresa**, sebbene in un arco temporale di tre anni.

E' da ritenersi che le **medesime finalità di continuità indiretta si possano perseguire mediante una proposta di concordato semplificato** che preveda un **affitto d'azienda** per un certo periodo di tempo post omologa, strettamente finalizzato all'esercizio dell'**opzione di acquisto a termine dell'azienda** da parte dell'affittuario, ovvero una sorta di “*rent to buy*” di azienda **dove la “garanzia” è rappresentata dal mantenimento della proprietà del complesso aziendale** in capo alla società debitrice fino all'integrale pagamento dei canoni e del prezzo finale (dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati).

In ogni caso, trattandosi pur sempre di un **contesto liquidatorio**, si dovrà dimostrare che **il maggior periodo temporale concesso all'acquirente è funzionale alla massimizzazione del valore di cessione dell'azienda** e dunque al **maggior soddisfacimento dei creditori**, ovvero che **non sussistono alternative per cedere il complesso aziendale al medesimo valore in tempi più brevi**.